

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1. Oggetto della fornitura.** Le presenti condizioni generali si applicano a e disciplinano tutti i rapporti tra Maflex S.r.l., C.F. e P.IVA 02809260132, con sede in 22070 – Carbonate (CO), Via S. Ambrogio n. 2 (di seguito, “**Maflex**”) e i suoi fornitori (di seguito, il “**Fornitore**”) (di seguito, ciascuna singolarmente, la “**Parte**” e congiuntamente, le “**Parti**”).

Tutti gli acquisti effettuati da Maflex verso i propri fornitori saranno disciplinati dagli ordini di acquisto di volta in volta condivisi tra Maflex e il Fornitore e/o emessi e/o ricevuti e/o, anche semplicemente confermati da Maflex su richiesta del Fornitore (di seguito, “**Ordini di Acquisto**”), contenenti le condizioni economiche e particolari del rapporto di fornitura e dalle presenti condizioni generali.

Il rapporto di acquisto avrà ad oggetto l’acquisto da parte di Maflex dei beni descritti in ciascun Ordine di Acquisto, cui si fa espresso e integrale rinvio (di seguito, l’“**Acquisto**”).

L’accettazione, da parte del Fornitore, di ciascun Ordine di Acquisto formulato da Maflex costituisce piena e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali, che potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

Nel caso in cui l’Ordine di Acquisto sia inviato o confermato da Maflex al Fornitore a mezzo mail, l’Ordine di Acquisto si considererà confermato in caso di mancata risposta entro il termine di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento.

Le presenti Condizioni Generali si applicano anche nei casi in cui il Fornitore effettui un ordine di acquisto per via telefonica o verbalmente.

Con la conferma o l’accettazione dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore altresì rinuncia espressamente all’applicazione di proprie condizioni generali, neppure in via parziale, salvo il diverso accordo tra le Parti.
- 2. Prezzi e condizioni di pagamento.** I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per ogni singolo Acquisto, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto; essi sono comprensivi delle spese di imballaggio, trasporto, carico/scarico e/o, più in generale, di consegna, salvo quanto diversamente previsto tra le Parti.

In caso di mancata e/o parziale esecuzione dell’Acquisto da parte del Fornitore, Maflex si riserva di sospendere i pagamenti pattuiti tra le Parti o previsti nell’Ordine di Acquisto, senza che ciò possa comportare qualsivoglia onere di indennizzo e/o di risarcimento e/o di ristoro a danno di Maflex.
- 3. Consegna.** Le modalità di consegna vengono determinate tra le Parti in ciascun Ordine di Acquisto, cui si fa espresso e integrale rinvio.

In caso di mancata previsione delle modalità di consegna all’interno degli Ordini di Acquisto, il Fornitore consegnerà con modalità Franco Destino, quindi, con trasporto presso la sede di Maflex.
- 4. Garanzia.** Ai sensi delle presenti condizioni generali, in deroga alle disposizioni del Codice Civile, le Parti espressamente pattuiscono che il Fornitore si impegna a garantire i prodotti oggetto di Acquisto da parte di Maflex, come conformi alle specifiche tecniche, alle proprie certificazioni ed esenti da vizi e/o difformità per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna.

L’azione di garanzia è, in ogni caso, esercitabile da Maflex entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

Maflex avrà diritto alla garanzia di cui al presente articolo a condizione che Maflex denunci al Fornitore, per iscritto e a mezzo e-mail, il vizio e/o difetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta.

In caso di esercizio della garanzia ai sensi del presente articolo, Maflex, a sua scelta, potrà:

 - chiedere l’immediata sostituzione del prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme;
 - chiedere e ottenere l’immediata riparazione del prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme;
 - chiedere e ottenere la restituzione del prezzo oggetto di acquisto in proporzione al prodotto e/o lavorazione viziata e/o difettosa e/o non conforme.
- 5. Diritto alla compensazione.** Qualora Maflex dovesse vantare diritti di credito nei confronti del Fornitore, per qualsiasi ragione sorti, Maflex avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, tali crediti con le eventuali somme dovute al Fornitore, rimossa sin d’ora qualsivoglia eccezione da parte di quest’ultimo.
- 6. Forza Maggiore.** Il Fornitore può sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o eccessivamente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà, che si verifichi sul territorio di amministrazione, di produzione o di consegna ovvero nel tragitto tra i quali: (i) guerre, conflitti armati, invasioni od operazioni militari, sommosse civili, rivolte o ribellioni; (ii) atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) provvedimenti

e/o restrizioni da parte delle Autorità Pubbliche; (iv) pesti, pandemie, epidemie, calamità naturali; (v) esplosioni, incendi, black out o guasti prolungati; (vi) scioperi, occupazioni, boicottaggi prolungati, etc.

Qualora il Fornitore invochi la presente clausola è liberato dal proprio obbligo di adempiere all'obbligazione contrattuale a partire dal momento in cui l'impedimento abbia comportato il mancato adempimento e qualora l'avviso di ciò venga dato tempestivamente o, se l'avviso di ciò non è dato tempestivamente, dal momento in cui Maflex abbia ricevuto notizia dell'impedimento.

Ove la sospensione causata da forza maggiore si protragga per più di 4 (quattro) settimane, Maflex avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, inviando all'altra Parte entro 15 (quindici) giorni una comunicazione scritta di recesso senza che ciò comporti alcun risarcimento del danno.

- 7. Disposizioni generali.** Qualora anche una sola delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare o diventare invalide, nulle o annullabili ai sensi della legge applicabile, tutte le altre previsioni delle Condizioni Generali che non risulteranno in tal modo inficiate saranno considerate valide ed applicabili dalle Parti e le stesse, nei limiti consentiti dalla legge, porranno in essere ogni sforzo per modificare tali disposizioni invalide, nulle o annullabili, in modo da conformare il contratto alla legge applicabile.

- 8. Responsabilità del Fornitore.** Il Fornitore dichiara fin d'ora, e si impegna in tal senso assumendosene integralmente l'obbligo, anche in via risarcitoria, di sollevare Maflex da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, dipendenti, collaboratori, sub-fornitori, sub-appaltatori o altro soggetto o entità coinvolto nella catena produttiva del Fornitore, connessa a e/o derivante da infortuni sul lavoro, danni a terzi o a cose di terzi, mancato pagamento dei contributi, irregolarità della documentazione DURC, violazioni di legge e/o di regolamenti, etc.

Il Fornitore si impegna a inviare a Maflex il proprio DURC aggiornato, con cadenza almeno quadrimestrale, pena il diritto di Maflex alla risoluzione del contratto, con riserva di risarcimento del danno.

In ogni caso, il rapporto intercorso tra il Fornitore e Maflex, seppur continuativo, non darà luogo a impegni di quest'ultima a ordini minimi, fermo restando in ogni caso il diritto di Maflex di interrompere le richieste di forniture a seconda delle proprie esigenze, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a qualsivoglia risarcimento del danno, indennità o altro.

- 9. Codice Etico e Modello ex D.lgs. 231/2001.** Il Fornitore, nei rapporti con Maflex si impegna, anche per il proprio personale dipendente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, adottati da Maflex e consultabili sul sito internet www.maflexsrl.it, accettandone integralmente i contenuti che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore, sarà facoltà di Maflex recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax o posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso l'ulteriore diritto al risarcimento del danno.

- 10. Controversie e Foro competente.** Ogni controversia circa l'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente rapporto contrattuale, sarà regolata dalla vigente legislazione italiana e sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore espressamente accetta ed approva, dichiarando di averle adeguatamente esaminate, le seguenti clausole: art. 3 (Consegna); art. 4 (Garanzia); art. 5 (Diritto alla compensazione); art. 8 (Responsabilità del Fornitore); art. 9 (Codice Etico e Modello ex D.lgs. 231/2001); art. 10 (Controversie e Foro competente).

Rev. 01 del 01.08.2025